

Prot. 82/2020 int.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI**

UFFICIO RICEZIONE ATTI
INVIO ATTI DA PRIVATI
333, comma 2, c.p.p.
DEROGA CAUSA COVID - 19

ORDINE DI SERVIZIO

Il Procuratore della Repubblica,
preso atto che con precedenti OO.SS nn. 224/18 e 249/18 è intervenuto sull'istituto sopra marginato precisandone i termini normativi: la normativa di settore, 330 c.p.p., 109 disp. att. c.p.p., 332, 335 e 337 c.p.p., non prevede alcuna deroga in favore dei privati in merito alle modalità di trasmissione degli atti di impulso dell'azione penale, ragion per cui essi sono tenuti alla presentazione di denunce, querele o esposti nella forma orale o per iscritto al P.M. o a un ufficiale di P.G., in ossequio ai principi di certezza della provenienza e della presentazione, precisando che, allo stato dell'attuale legislazione, non è possibile recepire da privati esposti, denunce o querele tramite posta elettronica, anche certificata, come da ultimo confermato anche dal Ministero della Giustizia con circolare n.2016.0204354.U dell'11.11.2016. **E, tuttavia, l'attuale momento di difficoltà che attraversa l'intero Paese, causa COVID - 19, consigliano, per intuitive ragioni di profilassi e di prevenzione, una deroga, disponendo, sino a nuovo ordine, che la presentazione di denunce, querele o esposti, memorie ex art. 121 c.p.p. ad opera di privati possano essere curate anche a mezzo PEC da indirizzare al seguente indirizzo ricezioneatti.procura.terni@giustiziacert.it.**

Si comunichi ai Magistrati, al Direttore di Segreteria ed al Responsabile Ufficio Ricezione Atti in Sede.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni;

Al Presidente della Camera Penale di Terni.

Terni 6 marzo 2020

*Il Procuratore della Repubblica
Liguori*



Prot. 249/18 int.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI**

UFFICIO RICEZIONE ATTI
INVIO ATTI DA PRIVATI
333, comma 2, c.p.p.

INTEGRAZIONE ED ESPLICAZIONE

A seguito alla nota n. 224/18 del 29 agosto 2018, mi vedo costretto a ritornare sull'argomento per meglio esplicitare i contenuti e le applicazioni conseguenti ai chiarimenti forniti con la suddetta nota, anche al fine di rendere edotte le segreterie dei pubblici ministeri interessate all'istituto dell'invio di atti da parte di privati.

Come si è avuto modo di precisare di ribadisce che la prassi di accettare, quale forma alternativa a quella prevista dalla legge (art. 333, comma 2 c.p.p.), quella della presentazione di denunce, esposti e querele da parte di privati a mezzo dello strumento della posta elettronica, anche nella forma certificata, non risulta conforme alla legge. Infatti, la normativa di settore, 330 c.p.p., 109 disp. att. c.p.p., 332, 335 e 337 c.p.p., non prevede alcuna deroga in favore dei privati in merito alle modalità di trasmissione degli atti di impulso dell'azione penale, ragion per cui essi sono tenuti alla presentazione di denunce, querele o esposti nella forma orale o per iscritto al P.M. o a un ufficiale di P.G., in ossequio ai principi di certezza della provenienza e della presentazione.

Confortati dalla giurisprudenza e richiamate e fatte proprie formalmente le indicazioni formulate dal Procuratore F.F. il 3 settembre 2015, prot. 155/15, si comunica che allo stato dell'attuale legislazione non è possibile recepire da privati esposti, denunce o querele tramite posta elettronica, anche certificata, come da ultimo confermato anche dal Ministero della Giustizia con circolare n.2016.0204354.U dell'11.11.2016.

Analoghe considerazioni valgono, solo per citare i casi di maggiore frequenza, anche per il deposito di memorie ex 121 c.p.p. e di nomina del difensore ex art. 96 c.p.p., rammentando che l'utilizzo della PEC è consentito solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie dei procedimenti penali a persone diverse dall'imputato.

Si comunichi ai Magistrati in Sede, al Direttore della Segreteria Sede, all'Ufficio Ricezione Atti, alle segreterie dei pubblici ministeri.

Terni 1 ottobre 2018

Il Procuratore della Repubblica
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Liguori
(Dot. Alberto LIGUORI)

@
1/10/18

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI**

Prot. 224/18 int.

UFFICIO RICEZIONE ATTI
INVIO ATTI DA PRIVATI
333, comma 2, c.p.p.

ORDINE DI SERVIZIO

Il Procuratore della Repubblica segnala che, nel tempo, è stata registrata la prassi di accettare, quale forma alternativa a quella prevista dalla legge (art. 333, comma 2 c.p.p.), quella della presentazione di denunce, esposti e querele da parte di privati a mezzo dello strumento della posta elettronica, anche nella forma certificata.

La normativa di settore, 330 c.p.p., 109 disp. att. c.p.p., 332, 335 e 337 c.p.p., non prevede alcuna deroga in favore dei privati in mero alle modalità di trasmissione degli atti di impulso dell'azione penale, ragion per cui essi sono tenuti alla presentazione di denunce, querele o esposti nella forma orale o per iscritto al P.M. o a un ufficiale di P.G., in ossequio ai principi di certezza della provenienza e della presentazione.

Confortati dalla giurisprudenza e richiamate e fatte proprie formalmente le indicazioni formulate dal Procuratore F.F. il 3 settembre 2015, prot. 155/15, si comunica che allo stato dell'attuale legislazione non è possibile recepire da privati esposti, denunce o querele tramite posta elettronica, anche certificata, come da ultimo confermato anche dal Ministero della Giustizia con circolare n.2016.0204354.U dell'11.11.2016. **S'invita a depositare gli atti di persona, presso questa Procura della Repubblica o presso un qualunque ufficio di polizia.**

Terni 29 agosto 2018

Il Procuratore della Repubblica
Liguori

